

*Ranconi  
Murati  
Ufficio Zono*

Assessorato Agricoltura e Alimentazione

data - 2 GIU. 1992

protocollo n° 16259

/4.2

risposta al foglio

del

oggetto

Decreto 9 aprile 1992,  
n. 281. Regolamento  
concernente modifica-  
zioni al regolamento  
recante disposizioni  
di adattamento alla  
realtà nazionale del  
regime di aiuti per  
il ritiro di seminativi  
dalla produzione, adot-  
tato con decreto mini-  
steriale 19 febbraio  
1991, n. 63. Disposi-  
zioni attuative rela-  
tive alla campagna  
1991/92.

- . Amministrazioni Provinciali  
Assessorato Agricoltura
- . Comitato Circondariale  
di Rimini
- . Comunità Montane
- . Organizzazioni regionali,  
Cooperative, Professionali e  
Sindacali
- . Servizi Provinciali  
Agricoltura e Alimentazione
- . Servizi Provinciali Difesa del  
Suolo, Risorse Idriche e  
Forestali
- . Ministero Agricoltura e  
Foreste  
Gabinetto del Ministro  
Ufficio Agroindustria
- . Assessorato Ambiente e  
Difesa del Suolo
- . Assessorato Edilizia e  
Urbanistica
- . Coordinamento regionale del  
Corpo Forestale dello Stato
- . Azienda Regionale delle Foreste
- . Uffici Agricoli zionali

e, p.c.



L O R O      S E D I

La domanda di impegno, in duplice copia, per ottenere i benefici di cui all'oggetto, deve essere presentata entro e non oltre il 13 giugno 1992, alle Amministrazioni Provinciali o al Comitato Circondariale di Rimini o alle Comunità Montane, competenti per territorio.

Qualora la domanda sia inviata per posta con R.R., fa testo la data del timbro postale.

Si ricorda che in base all'art. 6, comma 4, del D.M. 63/91 e successiva modifica, l'aiuto è ridotto del 33,33% alla lettera b) (utilizzazione a scopi non agricoli), con esclusione della destinazione ad aree sommerse per la sosta, l'alimentazione e la nidificazione dell'avifauna acquatica, per la quale la riduzione è del 10%.

I conduttori di terreni messi a riposo e messi a riposo con rotazione, per mantenerli in buone condizioni agronomiche devono osservare i seguenti adempimenti:

IN PIANURA:

- divieto di spandere rifiuti organici;
- divieto di impiego di presidi sanitari, salvo nelle zone dove l'impiego è reso obbligatorio dalla legge;
- obbligo di creare o mantenere un'adeguata copertura vegetale, in particolare per prevenire l'erosione e la lisciviazione dei nitrati, con la possibilità di lasciare la copertura in loco tutto l'anno oppure interrirla, mediante un'aratura leggera;
- obbligo di mantenere in efficienza la rete scolante permanente e di assicurare la sistemazione superficiale dei terreni.

IN COLLINA-MONTAGNA:

- divieto di spandere rifiuti organici;
- divieto di impiego di presidi sanitari, salvo nelle zone dove questo è reso obbligatorio dalla legge;
- obbligo di attuare sistemazioni provvisorie di scolo per evitare l'erosione ed il dissesto idrogeologico;
- obbligo di creare o mantenere un'adeguata copertura vegetale da controllare con sfalci o con triturazione, avendo cura di asportare l'erba sfalciata o triturata solo lungo le strade e lungo i confini dei boschi per una fascia di 10 metri.

Le operazioni di controllo della vegetazione devono essere effettuate con modalità e tempi che consentano la riproduzione della fauna selvatica. In particolare negli ambiti protetti, nelle aziende faunistico-venatorie, nei territori a gestione sociale della caccia, le operazioni di controllo della vegetazione spontanea, attraverso sfalci o triturazioni, possono essere effettuate, per garantire il buon esito della riproduzione della fauna, a partire dal 20 giugno.

In ambedue i casi, è richiesta la manutenzione degli eventuali filari di alberi e di siepi.

Con l'occasione si rileva che il decreto di cui all'oggetto non prevede la destinazione di pascoli per l'allevamento estensivo ed anche per la produzione di lenticchie, ceci e vecce; per quanto riguarda i terreni già investiti a pascolo per l'allevamento estensivo, si devono coltivare specie foraggere a scarsa produttività e pertanto fra quelle coltivate e adatte al territorio regionale si stabilisce l'elenco delle specie da escludere in quanto dotate di elevate rese produttive:

- . Medicago sativa (medica);
- . Festuca arundinacea (festuca);
- . Dactylis glomerata (erba mazzolina);
- . Lolium multiflorum (loiessa);
- . Phleum pratense (coda di topo);

Inoltre su questi terreni è fatto divieto di:

- irrigare;
- concimare;
- impiegare presidi sanitari, salvo nelle zone dove l'impiego è reso obbligatorio dalla legge;
- superare il carico di un capo grosso di bestiame per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda;
- effettuare più di uno sfalcio delle foraggere coltivate sui terreni ritirati dalla produzione per produrre fieno da utilizzare per alimentare il bestiame dell'azienda.

Per quanto riguarda le utilizzazioni per scopi non agricoli si elencano quelle ammissibili:

- realizzazione di campi da golf;
- realizzazione di campi di vacanza (campeggi);
- aree da adibire ad attività ippico-sportive;
- aree da assegnare ad attività ricreative (attrezzate di scivoli, altalene, ecc.);
- impianto di acquicoltura per pesca sportiva;
- aree protette per l'osservazione e lo studio della fauna selvatica;
- creazione di aree sommerse per la sosta, l'alimentazione e la nidificazione dell'avifauna acquatica;
- altri tipi di utilizzazione compatibili con le finalità di cui ai D.M. 63/91 e 281/92.

Le superfici dei terreni destinati ad imboschimento godono degli aiuti e dei premi degli artt. 25 del Regolamento n. 2328/91 (ex art. 20 del Reg. CEE 797/85) e 20 bis del Regolamento 797/85, qualora risultino incluse nelle "aree preferenziali" di cui all'art. 7, paragrafo 3 del D.M. 63/91 e successiva modifica, approvate nelle diverse tipologie dai

competenti Enti territoriali; si ribadisce che gli aiuti previsti dal D.M. n. 63/91 e successiva modifica non sono cumulabili alle provvidenze della legge reg. n. 30/81, art. 4 e 5 e a quelle contemplate in altri regolamenti comunitari e nazionali.

Per la protezione della fauna è possibile effettuare sulle superfici ritirate dalla produzione "coltivazioni a perdere" per l'alimentazione naturale di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica. In tale ottica è consentita, per una estensione non superiore ad un quinto di ogni particella ritirata la semina delle seguenti specie: mais, sorgo, girasole, veccia, soia, miglio e panico, avendo cura di consociare nella coltivazione almeno due delle specie elencate. Nella esecuzione di tali colture si osservano le seguenti prescrizioni:

- divieto di impiego di prodotti chimici (concimi, fitofarmaci, ecc.)
- divieto di qualsiasi utilizzazione di tale coltura diversa dall'alimentazione naturale di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica.

Le aziende interessate a queste coltivazioni devono comunicare ai Servizi Provinciali Agricoltura e Alimentazione e al Servizio comprensoriale Agricoltura e Alimentazione di Rimini il "Piano di utilizzazione" delle superfici ritirate e investite con le "coltivazioni a perdere".

I Servizi in indirizzo devono provvedere ad inviare ai richiedenti, in caso di esito negativo dell'istruttoria delle domande inerenti il ritiro dei seminativi dalla produzione, la comunicazione del risultato dell'istruttoria entro 90 giorni dal termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande.

Inoltre coloro ai quali è stato comunicato un diniego, possono presentare un ricorso avverso al provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera di comunicazione, come previsto dalle circolari ministeriali n. 23868 del 20/7/1990 e n. 239 del 14 maggio 1990.

Per soddisfare agli adempimenti di carattere forestale, per gli impianti di essenze arboree, si rimanda alla documentazione amministrativa inviata in allegato alla circolare n. 10361/4.2 del 12/04/1991 (all. n. 1).

Inoltre si prega di richiamare l'attenzione dei richiedenti sull'art. 8 del Decreto Ministeriale di cui all'oggetto, che modifica l'art. 12 del decreto ministeriale 63/91 per quanto riguarda i controlli e le sanzioni.

Per quanto non previsto nella presente circolare, si rinvia  
al D.M. n. 281/92.

Distinti saluti.

L'ASSESSORE  
(A. M. *Am*)

Allegati n. 1: - allegati alla circolare n. 10631/4.2 del  
12/4/1991;

~~GD~~/et

Fac-simile: Richiesta di autorizzazione

SERVIZIO PROVINCIALE  
AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE  
di \_\_\_\_\_

OGGETTO: Richiesta per ottenere l'autorizzazione all'idoneità dell'impianto di essenze forestali nei seminativi che si intendono ritirare dalla produzione nell'annata agraria 1991-1992.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
e residente a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (telefono \_\_\_\_\_)  
nella qualità di \_\_\_\_\_  
dell'azienda agricola \_\_\_\_\_  
sita in Comune di \_\_\_\_\_ località \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_

C H I E D E

che venga concessa l'autorizzazione di cui all'oggetto.

Allo scopo dichiara:

- La superficie dell'azienda é di Ha \_\_\_\_\_  
di cui a seminativi effettivi Ha \_\_\_\_\_;
- La superficie dei seminativi che intende ritirare dalla produzione é di Ha \_\_\_\_\_, di cui Ha \_\_\_\_\_ destinati a imboscamento;
- La superficie destinata all'imboscamento é individuata dai fogli catastali:

n. _____	mappali _____
n. _____	mappali _____
n. _____	mappali _____

- Le particelle suddette hanno una esposizione:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ed

- Altitudine media di m. \_\_\_\_\_ s.l.m.  
\_\_\_\_\_ s.l.m.  
\_\_\_\_\_ s.l.m.

- La profondità del terreno é rispettivamente di cm.:

---

---

---

- Le essenze che si vogliono mettere a dimora sono: \_\_\_\_\_

con i seguenti sestri d'impianto \_\_\_\_\_

Alla presente richiesta allega:

- certificato catastale dell'azienda od eventuale dichiarazione che ne dimostri il possesso. Qualora il certificato catastale non fosse aggiornato, necessita una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio che attesti la reale utilizzazione dei terreni dell'azienda;
- estratto di mappa relativo ai mappali interessati all'imboschimento.

IN FEDE

---

=====

INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMBOSCHIMENTO

- ALTITUDINE: riportare l'altitudine media in cui é sito il terreno, esprimendola in metri.

- PROFONDITA' MEDIA: individuazione dei parametri di profondità:

Superficiale: profondità dal piano di campagna inferiore a cm. 50;

Mediamente profondo: profondità dal piano di campagna da cm. 50 a cm. 100;

Profondo: profondità dal piano di campagna superiore cm.100.

- TABELLA ESPOSIZIONE: Nord, Nord-est, Est, Sud-Est, Sud, Sud-Ovest, Ovest, Nord-ovest, Non Definibile ( per soli terreni pianeggianti).

Fac-simile: Autorizzazione

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ASSESSORATO AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE

ASSESSORATO AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO

Servizio Provinciale Agricoltura a Alimentazione

Servizio Provinciale Difesa del Suolo,  
Risorse Idriche e Forestali

VERBALE DI AUTORIZZAZIONE

OGGETTO: Autorizzazione all'idoneità all'impianto di essenze forestali nei seminativi che si intendono ritirare dalla produzione nell'annata agraria 1991-1992.

I sottoscritti \_\_\_\_\_  
funzionari regionali, vista la richiesta in data \_\_\_\_\_  
presentata dal Signor \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_  
proprietario dell'azienda agricola \_\_\_\_\_  
sita in Comune \_\_\_\_\_  
località \_\_\_\_\_  
hanno effettuato il sopralluogo in data \_\_\_\_\_  
ed hanno potuto accertare quanto segue:

1) che il piano di imboschimento interessa una superficie di complessivi Ha \_\_\_\_\_, così suddivisi:



2) che nell'esecuzione dell'impianto dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni tecniche:

---

---

---

---

---

---

---

---

I Funzionari Istruttori \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

=====

SERVIZIO PROVINCIALE AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE  
di \_\_\_\_\_

VISTO:

con il presente verbale, si autorizza l'esecuzione dell'impianto descritto, secondo le modalità e le prescrizioni soprariportate.

La presente autorizzazione non impegna l'Amministrazione alla concessione degli aiuti e dei premi previsti, ma è condizione per l'ottenimento degli stessi, alla firma della domanda di aiuto e di impegno relative al ritiro di seminativi dalla produzione.

IL RESPONSABILE  
SERVIZIO PROVINCIALE AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE  
di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

10

Fac-simile: Verbale di Verifica

REGIONE EMILIA ROMAGNA

ASSESSORATO AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE

ASSESSORATO AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO

Servizio Provinciale Agricoltura e Alimentazione

Servizio Provinciale Difesa del Suolo,  
Risorse Idriche e Forestali

VERBALE DI VERIFICA

Oggetto: impianto di imboschimento realizzato nei seminativi  
ritirati dalla produzione nell'annata agraria 1991-  
1992. Reg. CEE n. 1272/88.

I sottoscritti \_\_\_\_\_

funzionari regionali;

- vista l'autorizzazione in data \_\_\_\_\_  
rilasciata al Sig. \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_  
per la realizzazione di un imboschimento nella propria  
azienda agricola sita in località \_\_\_\_\_  
Comune di \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_)

area preferenziale;  
- vista la localizzazione dell'azienda in: -----  
area non preferenziale;

- visto il piano di imboschimento che prevedeva l'impianto  
su una superficie complessiva di Ha. \_\_\_\_\_, per  
una spesa preventivata di lire (\*) \_\_\_\_\_

Il giorno \_\_\_\_\_ si sono recati in azienda  
constatando che i lavori eseguiti sono quelli che vengono  
riassunti nel seguente prospetto:

=====  
(\* ) Compilare solo per impianti ricadenti in area preferen-  
ziale.

FOGLIO MAPP. SUPERF. ESSENZE SESTO LAVORI ESEGUITI  
Ha. IMPIANTO

Riconosciuto che i lavori sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto nel piano di imboscamento e nel rispetto delle norme vigenti in materia forestale

**SI CERTIFICA**

- A(\*) - che per i lavori oggetto della presente verifica possono liquidarsi i benefici previsti dagli artt. 20 e 20 bis del Reg. CEE n. 797/85 così riepilogati:
- lire \_\_\_\_\_ in unica soluzione, quale spesa sostenuta per la realizzazione dell'impianto (art. 20);
  - ed il premio annuo previsto dall'art. 20 bis.
- B(\*) - che per i lavori oggetto della presente verifica non sussistono i presupposti per la concessione dei benefici previsti dagli artt. 20 e 20 bis del Regolamento CEE n. 797/85, perchè non rientranti in area preferenziale.

(\*) Cancellare la parte che non interessa

data \_\_\_\_\_

I FUNZIONARI

VISTO: SI APPROVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVINCIALE  
AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE

Fac-simile: Piano coltura e conservazione

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PROVINCIA DI \_\_\_\_\_

SET-ASIDE artt. 20 e 20 bis REG. CEE 797/85

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE (\*)  
(artt. 54 e 91 R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267)  
(art.10 L.R. 4 settembre 1981 n. 30)  
(art.10 Legge 27 dicembre 1977 n. 984)

-----  
COMUNE \_\_\_\_\_

LOCALITA' \_\_\_\_\_ AZIENDA \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_

DITTA \_\_\_\_\_

RESIDENZA ANAGRAFICA \_\_\_\_\_

SUPERFICIE DELL'AZIENDA HA. \_\_\_\_\_

DI CUI SEMINATIVI HA. \_\_\_\_\_

SEMINATIVI RITIRATI DALLA PRODUZIONE ED IMBOSCHITI HA. \_\_\_\_\_

COMPLESSIVI COME SPECIFICATO NEL FOGLIO SUCCESSIVO

IMBOSCHIMENTO ULTIMATO IL \_\_\_\_\_

=====  
(\* ) Da compilarsi contestualmente al "Verbale di verifica"



#### PREMESSO:

- che l'interessato con istanza in data \_\_\_\_\_ si é impegnato a ritirare dei seminativi dalla produzione per destinarli all'imboschimento;
- verificato che l'azienda di cui sopra rientra nelle "aree preferenziali" recepite dalla Regione Emilia-Romagna;
- che i lavori di piantagione sono stati ultimati in data \_\_\_\_\_ nel rispetto del "piano d'imboschimento" a suo tempo predisposto;
- che sono state utilizzate le essenze indicate in sede di istruttoria e che le tecniche di impianto sono state riconosciute valide e confacenti sia rispetto alle essenze impiegate che ai terreni oggetto di impianto;
- che dopo avere accertato la buona riuscita dell'impianto in data \_\_\_\_\_, come risulta da apposito verbale, si considera l'impianto compiuto secondo le modalità previste dal citato "piano d'imboschimento", senza necessità, al momento, di ulteriori interventi;
- che i disposti degli artt. 54 e 91 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, dell'art. 10 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30 e dell'art. 10 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, rendono obbligatorio, da parte dei proprietari o possessori, di compiere le operazioni di gestione dell'impianto secondo uno specifico piano di coltura e conservazione.

Tenuto presente quanto espresso in premessa, si dettano le seguenti disposizioni che costituiscono il "piano di coltura e conservazione".

#### Disposizioni generali

- 1) il proprietario o possessore é tenuto alla custodia ed alla corretta gestione dell'imboschimento al fine di assicurare lo sviluppo dello stesso e del futuro bosco, contrastando tempestivamente ogni causa avversa e ripristinando l'impianto da ogni danno occasionale eventualmente subito; sono pertanto da prevedersi:
  - eventuali risarcimenti per ripristinare la densità ottimale dell'impianto;
  - il divieto di esercitare qualsiasi forma di pascolamento fino all'affermazione del bosco (altezza media del soprasuolo maggiore di 5 metri);
  - l'esecuzione dei necessari interventi di manutenzione, come diradamenti, sfolli, spalcatore, potature, ecc....;

- la difesa fitosanitaria, utilizzando, qualora esistenti, metodi di lotta biologica o integrata.

2) Il proprietario o possessore accetta che la superficie imboschita resti assoggettata alle norme in materia forestale nonché alle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti: pertanto riconosce il divieto di utilizzare e di destinare la superficie forestale, acquisita attraverso l'imboschimento, ad altro uso o copertura del suolo incompatibile con la conservazione del bosco, neppure previa restituzione all'Ente pubblico degli aiuti e dei premi percepiti per l'attuazione dell'imboschimento, fino al termine del ciclo produttivo stabilito dal presente atto.

Sono esclusi dalla normativa forestale gli impianti di pioppicoltura e di nocicoltura per i quali devono essere rispettate le sole disposizioni dettate dal presente "piano di coltura e conservazione".

3) I tempi in cui sono da prevedersi i tagli intercalari e/o la prima utilizzazione (turno) sono da determinare in base alle forme di governo e trattamento più opportuni in relazione alle caratteristiche ambientali del luogo a cui ci si riferisce.

I tagli intercalari e quelli definitivi dei soprassuoli boschivi non potranno essere, comunque, eseguiti se non dopo che il proprietario o il possessore abbia chiesto ed ottenuto l'autorizzazione da parte dell'Ente competente in materia forestale.

9. Per gli impianti destinati alla pioppicoltura, i turni massimi stabiliti sono di 10 anni.

Per gli impianti diversi dalla pioppicoltura è prevista la revisione e l'aggiornamento decennale del piano di coltura e conservazione.

4) L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente "piano di coltura e conservazione" conferisce titolo per richiedere l'esenzione fiscale prevista dall'art. 58 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267.



IMPEGNO DI ACCETTAZIONE

Il sottoscritto proprietario e possessore dell'azienda \_\_\_\_\_  
cui al frontespizio

D I C H I A R A

A) di avere preso visione di quanto sopra e di attenersi in tutto e per tutto a quanto dettato dal presente "piano di coltura e conservazione", formulato in n. \_\_\_\_\_ pagine che, in data odierna, riceve in copia;

B) di impegnarsi ad eseguire, a proprie spese, le operazioni prescritte e di sollevare l'Ente pubblico da ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia eventualmente arrecato a persone o a beni pubblici o privati.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Il proprietario o possessore

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVINCIALE  
AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE DELLA  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

=====  
Copia del presente "piano di coltura e conservazione" viene  
inviato all'Ente delegato, ai sensi dell'art. 10 della L.R.  
30/81.